

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 agosto 2002

**che istituisce un meccanismo per l'assegnazione ai produttori e agli importatori di quote di idroclo-rofluorocarburi per gli anni 2003-2009 ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio**

[notificata con il numero C(2002) 3029]

(I testi in lingua tedesca, inglese, spagnola, finlandese, francese, greca, italiana, olandese e svedese sono i soli facenti fede)

(2002/654/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2039/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, punto ii),

considerando quanto segue:

- (1) Le disposizioni comunitarie, in particolare quelle contenute nel regolamento (CE) n. 3093/94 del Consiglio, del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono <sup>(3)</sup>, successivamente sostituito dal regolamento (CE) n. 2037/2000, hanno portato, nel giro di qualche anno, ad una riduzione del consumo globale di idroclo-rofluorocarburi (HCFC).
- (2) Nell'ambito di tale riduzione, sono state attribuite ai singoli produttori ed importatori quote individuali fissate in base alle quote storiche di mercato e calcolate in funzione del potenziale di riduzione dell'ozono proprio di tali sostanze.
- (3) Dal 1997 il mercato di queste sostanze, in relazione ai loro vari usi, si è stabilizzato. L'utilizzazione degli HCFC per la produzione di schiume rappresenta circa due terzi di tale mercato.
- (4) Per evitare di mettere in situazione di svantaggio taluni produttori — situazione che si verrebbe a creare qualora il sistema di assegnazione basato sulle quote storiche di mercato venisse mantenuto dopo che l'uso di HCFC per la produzione di schiume sarà proibito dal 2003 in poi

— è opportuno apprestare un nuovo meccanismo di assegnazione delle quote individuali.

- (5) Nel 2003 tale sistema di assegnazione deve, per l'ultima volta, tener conto delle recenti quote medie di mercato relative all'utilizzo di HCFC per la produzione di schiume e, per i successivi periodi di dodici mesi, dovrà basarsi unicamente sulle quote medie di mercato relative all'utilizzo di HCFC per i prodotti diversi dalle schiume.
- (6) Mentre è opportuno limitare le quote disponibili per gli importatori alla rispettiva loro quota percentuale del 1999, occorre però istituire un meccanismo di assegnazione equo nell'ipotesi di quote d'importazione che non siano state richieste ed assegnate nel corso di un determinato anno.
- (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2037/2000,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

**Definizioni**

Ai fini della presente decisione si intende per:

- a) «Quota di mercato della refrigerazione», la quota media di mercato rappresentata dalle vendite di un produttore nel settore delle applicazioni della refrigerazione negli anni 1997, 1998 e 1999, espressa in percentuale di tutto il mercato delle applicazioni della refrigerazione.

<sup>(1)</sup> GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 244 del 29.9.2000, pag. 26.

<sup>(3)</sup> GU L 333 del 22.12.1994, pag. 1.

- b) «Quota di mercato della produzione di schiume», la quota media di mercato rappresentata dalle vendite di un produttore nel settore della produzione di schiume negli anni 1997, 1998 e 1999, espressa in percentuale di tutto il mercato della produzione di schiume.
- c) «Quota di mercato degli usi di solventi», la quota media di mercato rappresentata dalle vendite di un produttore nel settore degli usi dei solventi negli anni 1997, 1998 e 1999, espressa in percentuale di tutto il mercato degli usi di solventi.

#### Articolo 2

##### Base di calcolo delle quote

Sulla percentuale dei livelli calcolati di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettere d) ed e), del regolamento (CE) n. 2037/2000 assegnata ai produttori, le quantità indicative assegnate per l'utilizzo di idroclorofluorocarburi per la refrigerazione, la produzione di schiume e per solventi sono quelle che figurano all'allegato I della presente decisione.

Le quote di mercato di ciascun produttore sui diversi mercati sono quelle indicate all'allegato II <sup>(1)</sup>.

#### Articolo 3

##### Quote per i produttori

1. Per l'anno 2003, la quota del livello calcolato di idroclorofluorocarburi indicato all'articolo 4, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 2037/2000 che ciascun produttore immette sul mercato o utilizza per proprio conto non supera la somma dei seguenti elementi:

- a) della quota di mercato delle applicazioni di refrigerazione detenuta dal produttore rispetto alla quantità totale indicativa assegnata alle applicazioni di refrigerazione nel 2003;
- b) la quota di mercato della produzione di schiume detenuta dal produttore rispetto alla quantità indicativa totale assegnata alla produzione di schiume nel 2003;
- c) la quota di mercato dei solventi detenuta dal produttore rispetto alla quantità indicativa totale assegnata ai solventi nel 2003.

2. Per gli anni dal 2004 al 2007, la quota del livello calcolato di idroclorofluorocarburi indicata dall'articolo 4, paragrafo 3, lettera e) del regolamento (CE) n. 2037/2000 che ciascun produttore immette sul mercato o usa per proprio conto non supera la somma degli elementi seguenti:

- a) la quota di mercato delle applicazioni di refrigerazione detenuta dal produttore rispetto alla quantità indicativa totale assegnata alle applicazioni di refrigerazione nel 2004;
- b) la quota di mercato dei solventi detenuta dal produttore rispetto alla quantità indicativa totale assegnata ai solventi nel 2004.

3. Per gli anni 2008 e 2009, la quota del livello calcolato di idroclorofluorocarburi indicato all'articolo 4, paragrafo 3, lettera f), del regolamento (CE) n. 2037/2000 che ciascun

produttore immette sul mercato o usa per proprio conto non supera la somma degli elementi seguenti:

- a) la quota di mercato delle applicazioni di refrigerazione detenuta dal produttore rispetto alla quantità indicativa totale assegnata alle applicazioni di refrigerazione del 2004;
- b) la quota di mercato dei solventi detenuta dal produttore rispetto alla quantità indicativa totale assegnata ai solventi nel 2004.

#### Articolo 4

##### Quote per gli importatori

Il livello calcolato di idroclorofluorocarburi che ciascun importatore può immettere sul mercato o usare per proprio conto non supera, in percentuale del livello calcolato indicata dall'articolo 4, paragrafo 3, lettere d), e) ed f), del regolamento (CE) n. 2037/2000, la quota espressa in percentuale assegnata a tale importatore nel 1999.

Tuttavia, gli eventuali quantitativi che non possono essere immessi sul mercato perché gli importatori legittimati a farlo non hanno richiesto quote d'importazione sono redistribuiti fra gli importatori ai quali è stata assegnata una quota d'importazione.

La quantità non assegnata viene ripartita tra gli importatori e calcolata proporzionalmente all'entità delle quote già determinate per tali importatori.

#### Articolo 5

Le imprese sottoindicate sono destinatarie della presente decisione:

DuPont de Nemours (Nederland) BV  
Baanhoekweg 22  
3313 LA Dordrecht  
Nederland

Atofina SA  
Cours Michelet — La Défense 10  
F-92091 Paris-La-Défense

Atofina España SA  
Avenida de Burgos, 12-planta 7  
E-28036 Madrid

Ausimont SpA  
Viale Lombardia, 20  
I-20021 Bollate (MI)

Honeywell Fluorine Products Europe BV  
Kempweg 90  
Postbus 264  
6000 AG Weert  
Nederland

Ineos Fluor Ltd  
PO box 13, The Heath  
Runcorn WA7 4QF  
United Kingdom

<sup>(1)</sup> L'allegato II non viene pubblicato poiché contiene informazioni commerciali riservate.

Rhodia Organique Fine Ltd  
PO Box 46, St Andrews Road  
Avonmouth  
Bristol BS11 9YF  
United Kingdom

Solvay Fluor und Derivate GmbH  
Hans-Böckler-Allee 20  
D-30173 Hannover

Solvay Électrolyse France  
12, cours Albert  
F-75008 Paris

Solvay Ibérica SL  
Barcelona  
Calle Mallorca 269  
E-08008 Barcelona

Phosphoric Fertilizers Industry SA  
Thessaloniki Plant  
PO box 10183  
GR-54110 Thessaloniki

AB Ninolab  
Box 137  
S-194 22 Upplands Väsby

Advanced Chemical SA  
Balmaes, 69 Pral 3°  
E-08007 Barcelona

Alcobre SA  
Luis I, Nave 6-B  
Polígono Industrial Vallecas  
E-28031 Madrid

Arch Chemicals NV  
Keetberglaan 1A  
Havennummer 1061  
B-2070 Zwijndrecht

Asahi Glass Europe BV  
World Trade Center  
Strawinskylaan 1525  
1077 XX Amsterdam  
Nederland

Bayer Hispania SA  
Pau Clarís 196  
E-08037 Barcelona

Boucquillon NV  
Nijverheidslaan 38  
B-8540 Deerlijk

Calorie  
503, rue Hélène-Boucher  
ZI Buc  
BP 33  
F-78534 Buc Cedex

Caribes Froids SARL  
BP 6033  
Ste-Thérèse  
4,5 km Route du Lamentin  
F-97219 Fort-de-France (Martinique)

Celotex Limited  
Warwick House  
27/31 St Mary's Road  
Ealing  
London W5 5PR  
United Kingdom

Efisol  
14/24, rue des Agglomérés  
F-92024 Nanterre Cedex

Fibran SA  
6<sup>th</sup> km Thessaloniki  
Oreokastro  
PO box 40 306  
GR-560 10 Thessaloniki

Fiocco Trade SL  
Molina, 16, Pta 5  
E-46006 Valencia

Galco SA  
Avenue Carton de Wiart 79  
B-1090 Bruxelles

Galex SA  
BP 128  
F-13321 Marseille Cedex 16

Gasco NV  
Assenedestraat 4  
B-9940 Rieme-Ertvelde

GU Thermo Technology Ltd  
Greencool Refrigerants  
Unit 12  
Park Gate Business Centre  
Chandlers Way  
Park Gate  
Southampton  
SO31 1FQ  
United Kingdom

Guido Tazzetti & Co  
Strada Settimo, 266  
I-10156 Torino

Harp International  
Gellihirion Industrial Estate  
Rhondda Cynon Taff  
Pontypridd CF37 5SX  
United Kingdom

H&H International Ltd  
Richmond Bridge House  
419 Richmond Road  
Richmond  
TW1 2EX  
United Kingdom

ICC Chemicals (UK) Ltd  
Northbridge Road  
Berkhamsted HP4 1EF  
United Kingdom

Kal y Sol  
P.I. Can Roca  
Sant Martí, s/n  
E-08107 Martorelles (Barcelona)

Nagase Europe Ltd  
Crown House  
143 Regent Street  
London  
W1R 4NS  
United Kingdom

Plasfi SA  
Ctra Montblanc, s/n  
E-43420 Sta Coloma de Queralt (Tarragona)

Polar Cool SL  
Valdemorillo, 8 Polígono Industrial  
Ventorro del Cano  
E-28925 Alcorón

Promosol  
Bld Henri Cahn  
BP 27  
F-94363 Bry-sur-Marne Cedex

Quimidroga SA  
Tuset 26  
E-08006 Barcelona

Refrigerant Products Ltd  
N9 Central Park Estate  
Westinghouse Road  
Trafford Park  
Manchester  
M17 1PG  
United Kingdom

Resina Chemie BV  
Korte Groningerweg 1A  
9607 PS Foxhol  
Nederland

SJB Chemical Products BV  
Wellerondom 11  
3230 AG Brielle  
Nederland

Synthesia Española SA  
Conde Borrell, 62  
E-08015 Barcelona

Universal Chemistry & Technology SpA  
Viale A. Filippetti, 20  
I-20122 Milano

Vuoksi Yhtiö Oy  
Lappeentie 12  
FIN-55100 Imatra

Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 2002.

*Per la Commissione*  
Margot WALLSTRÖM  
*Membro della Commissione*

## ALLEGATO I

**Quantità indicative assegnate per il 2003 e il 2004 in tonnellate/potenziale di riduzione dell'ozono**

Mercato	2003	2004
Refrigerazione	1 962,88	1 862,88
Produzione di schiume	861,92	0,00
Solventi	60,00	60,00
Totale	2 884,80	1 922,88